



Prot. 058/PD/XI/2024

Napoli, 27 giugno 2024

**Al Presidente del Consiglio Regionale**

***Dr Gennaro Oliviero***

**Alla D.G Attività Legislativa**

***Dott.ssa Magda Fabbrocini***

***Dott.ssa Vincenza Vassallo***

**loro sedi**

**Oggetto: Question time del 3/07/2024**  
Trasmissione interrogazione a risposta immediata

Si trasmette, in allegato, l'interrogazione ai sensi dell'art. 129 del R.I., a firma della consigliera Carmela Fiola del gruppo del Partito Democratico.

Cordiali saluti e buon lavoro.

d'ordine del presidente del gruppo  
*Mario Casillo*  
il coordinatore amministrativo  
*Massimo Saccone (\*)*

(\*) documento inviato a mezzo della propria casella di posta elettronica istituzionale. Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n 39/1993



**On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania**

*Consiglio Regionale della Campania – Is. F13*

Al Presidente della Giunta  
Regionale

*On. Vincenzo De Luca*

### **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

Question time

Ai sensi dell'art. 129 del vigente Regolamento

**OGGETTO: Chiarimenti in merito alla mancata attuazione delle misure di cui alla Legge regionale n.7 del 21 aprile 2020 n. 7 - "Testo Unico sul commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11**

Il sottoscritto consigliere CARMELA FIOLA

#### **Premesso che:**

- La l.r. n. 7 del 21 aprile 2020 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” pone in capo alla Giunta Regionale delle misure di propria competenza, prescrivendo in alcuni casi termini perentori;
- A distanza di oltre quattro anni dall’approvazione della l.r. n. 7/20 non risultano posti in essere gli adempimenti di competenza della Giunta, propedeutici all’attuazione delle disposizioni di seguito elencate:
  - art. 8 (Formazione professionale) “La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale [...] approva i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare e i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività”;
  - art. 13 (Protocollo esercizio campano di qualità) “La Regione istituisce il Protocollo esercizio campano di qualità riservato agli esercizi commerciali dei centri storici, come definiti dagli strumenti d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale”;
  - art. 16, comma 3 (Attività promozionali della Regione), “[...] la Regione promuove la creazione di centri di aggregazione in strutture di piccole e medie dimensioni, provvedendo alla definizione di procedure autorizzative semplificate anche attraverso procedimenti unici”;
  - art. 16-bis (Attività fieristica regionale: principi generali e regolamento di attuazione), comma 4, prevede che “la Regione adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il regolamento di attuazione per il comparto fieristico”;



**On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania**

***Consiglio Regionale della Campania – Is. F13***

- art. 30 (Sostenibilità delle grandi strutture di vendita), “Per coniugare i principi di libera concorrenza con le finalità del giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria del terziario maggiormente rappresentative a livello regionale, individua misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socioeconomica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita nel rispetto delle seguenti linee guida...”;
- art. 35, comma 7 (Aree di parcheggio degli esercizi commerciali) “Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari”;
- art. 53, comma 8 (Commercio su aree pubbliche) “La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, provvede ad approvare le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle norme relative alla Carta di esercizio ed alla Attestazione annuale e la relativa modulistica e stabilisce le modalità con le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m) o i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10 compiono l'attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione”;
- art. 154 (Regolamento d'attuazione) “La Regione, entra centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, adotta uno o più regolamenti di attuazione del presente testo unico [...]”
- La l.r. n. 7/20 prevede altresì alcuni adempimenti a carico degli enti locali per l'attuazione delle disposizioni di seguito elencate:
  - art. 19 (Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo) “I comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal presente testo unico entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico”;
  - art. 72, comma 2 (Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche) “I comuni provvedono annualmente alla rilevazione ed alla trasmissione alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale dei dati relativi a [...]”;
  - art. 122 (Localizzazione degli impianti) “I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso comune alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione;
  - art. 136 (Impianti ad uso privato) “Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto nell'articolo 152. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dello stesso impianto sono soggette alle disposizioni previste negli articoli 125 e 126”.
- Non si è a conoscenza azioni di sollecito e/o diffida da parte della Giunta rivolte ai comuni inadempienti per l'attuazione delle sopraelencate misure;



**On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania**

***Consiglio Regionale della Campania – Is. F13***

**Considerato che:**

- L'interrogante, con nota prot. 50/24 del 14.06.2024, rimasta priva di riscontro, ha richiesto all'Assessore alle Attività Produttive e alla DG per lo Sviluppo economico e le Attività produttive chiarimenti in merito alla mancata attuazione delle misure oggetto della presente interrogazione;
- L'articolo 8 bis, comma 3 della l.r. n. 11 della Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 prevede che *“Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Fermo restando la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa dei dirigenti, il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilità oggettiva della sua emanazione, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e devono essere in ogni caso valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti responsabili.”*

**Interroga la Giunta Regionale**

- Sulle ragioni che hanno impedito alla Giunta ed alle Direzioni competenti di porre in essere, a distanza di oltre quattro anni dall'approvazione della l.r. n. 7/20, gli adempimenti propedeutici all'attuazione delle misure elencate nella presente interrogazione e sulle iniziative che intende porre in essere per assicurare il pieno rispetto della volontà del legislatore;
- Circa le eventuali azioni di sollecito e/o diffida poste in essere o che si intende porre in essere nei confronti dei comuni inadempienti per l'attuazione delle misure di loro competenza di cui alla l.r. n.7/20;
- Sulle eventuali azioni che si intende intraprendere nei confronti delle strutture amministrative regionali per la mancata attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui alla l.r. n.7/20 previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale, in violazione dell'articolo 8 bis, comma 3 della l.r. n. 11/15.

F.to

Il Consigliere

Carmela Fiola